



# Circolare periodica fiscale

## CIRCOLARE INFORMATIVA MARZO 2025

*Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo.  
Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di marzo 2025.*



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## Sommario

NOTIZIE IN SINTESI.....	3
BONUS RISTRUTTURAZIONI, ECOBONUS E SISMABONUS 2025-2027 .....	5
DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI .....	6
LIMITE DI 2 MILIONI DI EURO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE .....	7
DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI DEBITI SCADUTI.....	9
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA.....	10
RICHISTA DEL RIMBORSO IVA ANNUALE .....	11
COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI (NON IVA) OLTRE € 5.000.....	13
DISTACCHI E/O PRESTITI DI PERSONALE INTEGRALMENTE IMPONIBILI AI FINI IVA: ARRIVANO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA.....	14
DIETROFRONT SULLE PRESTAZIONI SANITARIE: CONFERMATO IL DIVIETO FE FINO AL PROSSIMO 31 DICEMBRE 2025 .....	15
ANCORA NOVITÀ IN TEMA DI 5.0.....	15
BONUS PUBBLICITÀ 2025, AL VIA LA PRENOTAZIONE .....	18
MENO IMPRESE TENUTE ALLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA' .....	18
NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025.....	20
VERSAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2025 .....	21
SCADENZE E ADEMPIMENTI DI BILANCIO .....	22
CONTABILIZZAZIONE DELL'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL.....	23
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025 GESTIONE SEPARATA INPS .....	25
FONDO PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE .....	26
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI MARZO 2025.....	27



## NOTIZIE IN SINTESI

### REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

- L'Agenzia delle Entrate, con una Faq pubblicata in data 13.02.2025 nella sezione "Fatture e Corrispettivi" del proprio sito Internet, ha rivisto la propria posizione confermando la possibilità di annotare nei registri Iva delle vendite le fatture emesse, facendo coincidere la "data della registrazione" con la "data della fattura". Quindi, "per motivi di semplificazione", è sempre possibile registrare le fatture nel registro delle vendite in base alla "Data" indicata nella sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, e i relativi ricavi possono rilevare ai fini Irpef in questa data (anche se la fattura è stata trasmessa allo SDI in data successiva).

### TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE DELLO STATO PATRIMONIALE

- L'Organismo Italiano di Contabilità, nel documento interpretativo n. 11, aggiornato per i bilanci al 31.12.2024, ha precisato che i titoli iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali potranno essere valutati al costo di acquisizione e non al prezzo di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Di conseguenza, in deroga al criterio di valutazione di cui all'art. 2426 c.c., potranno evitare l'eventuale svalutazione i titoli di debito e le partecipazioni non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa (a eccezione degli strumenti finanziari derivati), considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari.

### ESTEROMETRO, CONTA LA RICEZIONE DELLA FATTURA

- L'Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita durante Telefisco 2025 sul tema della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (nuovo esterometro), ha chiarito che, sulle operazioni passive intercorrenti con controparti comunitarie, per data di ricevimento della fattura deve intendersi quella di effettiva ricezione del documento emesso dal fornitore non stabilito. Quindi, tale riferimento non può essere solamente inteso come "data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione Iva".

### ATTESTAZIONE CONFORMITÀ RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con le informative nn. 11/2025 e 12/2025, ha affermato che, dopo le determine della Ragioneria generale dello Stato 30.12.2024, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è un'esclusiva dei commercialisti.

### INDIVIDUAZIONE CCNL APPLICABILI NEGLI APPALTI

- L'art. 73 D.Lgs. 209/2024 introduce l'allegato I.01, contenente al suo interno l'art. 2, che stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di individuazione del contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile ai lavoratori impiegati nell'appalto. Ciò si basa su due regole: valutazione della stretta connessione dell'ambito di applicazione del Ccnl rispetto alle prestazioni oggetto di appalto; valutazione del criterio di maggiore rappresentatività dei contratti.

### INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

- Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13.02.2025 è stato introdotto un nuovo modello dichiarativo per l'invio telematico della dichiarazione di successione, il cui contenuto e le relative istruzioni di compilazione sono stati adeguati alle innovazioni recate dal D.L. 18.09.2024, n. 139.
- In particolare, il modello è stato adeguato con riguardo all'autoliquidazione dell'imposta di successione (adempimento che, a seguito della riforma, è stato in posto in capo ai contribuenti) ove, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, tale attività era svolta dall'Agenzia delle Entrate.

### LISTA UE DEI PARADISI FISCALI

- Il Consiglio dell'Unione Europea, riunito in sede Ecofin, ha aggiornato la lista grigia Ue dei paradisi fiscali, ossia l'elenco delle giurisdizioni che si sono impegnate a introdurre riforme per adeguarsi agli standard fiscali europei. In particolare, Costa Rica e Curaçao sono stati rimossi, mentre il Brunei è stato aggiunto per via del suo regime di esenzione dei redditi di fonte estera, con l'impegno a modificarlo entro la fine del 2025.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parallelamente, il Consiglio ha confermato senza modifiche la lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, che resta composta da 11 Paesi.</li> </ul>
<p>TEST DI OPERATIVITÀ E RIMBORSO E DETRAZIONE IVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secondo la Cassazione (sentenze nn. 4151/2025 e 4151/2025) non è possibile basare il rigetto dei rimborsi Iva, così come i recuperi della detrazione, sul mancato superamento del test di operatività delle società di comodo. Le sentenze seguono l'indirizzo posto dalla Corte di Giustizia Europea, causa C-341/22.</li> </ul>
<p>CONTRIBUTI INPS PER PROFESSIONISTI DEI SOCIAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Inps, con circolare n. 44/2025, ha dettato le regole per l'inquadramento previdenziale delle nuove figure di lavoratori, cioè dei professionisti che si dedicano all'attività di creazione di contenuti (content creator) con l'obiettivo di trarne fonte di reddito (principale o secondaria).</li> <li>• Poiché non c'è una normativa di riferimento, la gestione previdenziale va individuata tramite alcune variabili chiave, quali le concrete modalità di svolgimento dell'attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi. Pertanto, chi si dedica all'attività di creazione di contenuti per il web, non per hobby ma allo scopo di trarre reddito, deve iscriversi all'Inps e versare i contributi alla gestione commercianti (per esempio chi vende video o gestisce banner pubblicitari) o alla gestione separata (youtuber, streamer, etc.) ovvero, nell'ipotesi di blogger e influencer, alla gestione dello spettacolo.</li> </ul>
<p>NUOVI MODELLI RENTRI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A partire dal 13.02.2025 non possono più essere utilizzati i vecchi registri e formulari, anche se vidimati, in quanto debuttano i nuovi modelli del Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), allegati al D.M. 59/2023.</li> <li>• Il passaggio al registro digitale non necessita il riporto di alcun movimento già registrato sul cartaceo. Tuttavia, se si accede al Rentri tramite i servizi di supporto del portale, il primo movimento digitale segue la numerazione progressiva avviata sul cartaceo.</li> </ul>
<p>EFFICACIA PROBATORIA DEI MESSAGGI WHATSAPP NEL PROCESSO CIVILE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Cassazione, con l'ordinanza n. 1254/2025, ha confermato l'orientamento di merito riconoscendo valenza probatoria alla messaggistica digitale WhatsApp nei giudizi civili.</li> <li>• Il caso ha avuto origine dalla opposizione contro un decreto monitorio ottenuto da una società per il pagamento di serramenti. Si conferma la valenza probatoria dei messaggi conservati nella memoria del telefono cellulare, considerati prova scritta ex art. 633 c.p.c.</li> </ul>
<p>UNIFICAZIONE DI RICORSI CON PROFESSIONISTI DIFFERENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il MEF, in risposta ai quesiti di Telefisco 2025, in tema di chiarimenti operativi nel caso di unificazione di procedimenti di soggetti difesi da professionisti differenti, afferma che anche in caso di riunione dei ricorsi, è consentito l'accesso a tutti gli atti del processo alle parti processuali, costituite o anche non costituite, purché evocate in giudizio.</li> </ul>
<p>SICUREZZA INFORMATICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il 28.02.2025, i soggetti pubblici e privati cui si applica la Direttiva NIS2 (Network and Information Security) devono registrarsi sulla specifica piattaforma digitale. Chi non adempie a tale obbligo potrà incorrere in sanzioni fino allo 0,1% del fatturato. Con l'obiettivo di armonizzare le misure per far fronte agli attacchi informatici, la direttiva NIS2, ha stabilito nuove regole a livello UE in materia di sicurezza informatica.</li> </ul>



## BONUS RISTRUTTURAZIONI, ECOBONUS E SISMABONUS 2025-2027

La legge di Bilancio 2025 ha ridotto la detrazione prevista per ristrutturazione edilizia e per l'ecobonus in relazione alle spese documentate, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al: 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l'anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le novità devono essere coordinate con il limite massimo delle detrazioni fiscali introdotto dal 2025 dall'art. 1, c. 10 L. 207/2024, variabile in funzione del reddito complessivo e del numero di figli a carico. Per le detrazioni ripartite in più anni, quali i bonus in edilizia, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno di utilizzo.

Periodo di sostenimento delle spese	Detrazione per interventi di <u>recupero del patrimonio edilizio</u> <sup>7</sup>		Detrazione per interventi di <u>riqualificazione energetica</u> <sup>7</sup>									
	% detrazione	Limite di spesa	% detrazione	Limite di detrazione								
Dal 1.01.2012 al 25.06.2012	36%	€ 48.000,00	55%	<table border="1"> <tr> <td>Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti</td> <td>€ 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Interventi sull'involucro degli edifici esistenti</td> <td>€ 60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Installazione di pannelli solari per acqua calda</td> <td>€ 60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</td> <td>€ 30.000,00</td> </tr> </table>	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00	Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€ 60.000,00	Installazione di pannelli solari per acqua calda	€ 60.000,00	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000,00
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00											
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€ 60.000,00											
Installazione di pannelli solari per acqua calda	€ 60.000,00											
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000,00											
Dal 26.06.2012 al 31.12.2012	50%	€ 96.000,00 <sup>1</sup>										
Dal 1.01.2013 al 5.06.2013	50%	€ 96.000,00 <sup>2</sup>	65% <sup>3</sup>									
Dal 6.06.2013 al 31.12.2024												
Dal 1.01.2025 al 31.12.2025	36%. 50% per abitazione principale.	€ 96.000,00 <sup>2-5-6</sup>	36% <sup>3-5</sup> . 50% <sup>3-5</sup> per abitazione principale.									
Dal 1.01.2026 al 31.12.2027	30% <sup>8</sup> . 36% <sup>8</sup> per abitazione principale.	€ 96.000,00 <sup>2-5-6</sup>	30% <sup>3-5</sup> . 36% <sup>3-5</sup> per abitazione principale.									
PAGAMENTO	Per i soggetti non esercenti attività di impresa il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario <sup>4</sup> o postale, dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.			Le banche e le poste operano una ritenuta dell'11% sull'imponibile.								
	Per i soggetti esercenti attività di impresa sono influenti le modalità di pagamento.											
Note	1. Ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.											



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

	2.	Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.
	3.	Per le spese su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nel limite di spesa moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Nel periodo transitorio dal 2025 al 2027 la detrazione potrebbe competere con un'aliquota differenziata in base alla destinazione o meno della singola unità abitativa ad abitazione principale o non principale, a meno che la percentuale di detrazione sia riferibile a quella per gli altri immobili. Sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.
	4.	La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016).
	5.	Sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
	6.	La detrazione per interventi effettuati su parti comuni condominiali dovrebbe spettare, con le medesime aliquote in base alla destinazione o meno delle singole unità ad abitazione principale, nel limite di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.
	7.	La detrazione sismabonus (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies Tuir) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
	8.	Per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (art. 16-bis, c. 3-bis Tuir) la detrazione rimane al 50%.

## DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI

La legge di Bilancio 2025 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese documentate e sostenute fino al 31.12.2025 per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non deve essere superiore a € 5.000 anche per il 2025.

<b>SOGGETTI</b>	Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.	
<b>OGGETTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulteriori spese documentate per l'acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mobili;</li> <li>- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ classe A per i forni;</li> <li>▪ classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;</li> <li>▪ classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
	Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso, anziché del singolo ambiente dell'immobile stesso.	
	L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.	



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

DETRAZIONE	<p>Detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese sostenute.</p>	<p>La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1.01 dell'anno precedente a quello dell'acquisto.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La detrazione è calcolata<sup>1</sup> su un ammontare complessivo non superiore a € 5.000 per il 2024 e il 2025.</li> <li>• Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.</li> </ul>	
	<p>L'importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.</p>	<p>Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione può essere fruita per l'acquisto di beni destinati all'arredamento delle parti comuni<sup>2</sup>.</p>
	<p>Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.</p>	
	Ripartizione	<p>La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.</p>
BENI AGEVOLABILI	<p>Mobili Nuovi</p>	<p>Rientrano tra i "mobili" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p>
	<p>Grandi elettrodomestici Nuovi</p>	<p>Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia è prevista l'etichetta energetica.</li> <li>• Per l'individuazione dei "grandi elettrodomestici" costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 25.07.2005, n. 151<sup>3</sup>.</li> </ul>
	<p>Spese di trasporto</p>	<p>Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate.</p>
Note	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le spese sono computate ai fini della detrazione indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi.</li> <li>2. L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.</li> <li>3. Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.</li> </ol>	

### LIMITE DI 2 MILIONI DI EURO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

L'art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l'aumento a € 2 milioni del limite di compensazione orizzontale. Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata. L'incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l'istituto della compensazione nel modello F24.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## COMPENSAZIONE VERTICALE

- Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche "interna").
- Con la compensazione verticale si riporta un credito a un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

## COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione "orizzontale" nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore € 2 milioni.

- Il limite da € 700.000 è stato innalzato a € 1 milione per il 2020 a € 2 milioni per il solo 2021; dal 2022 il limite di € 2 milioni è stato reso definitivo (a regime).
- Il limite di € 2 milioni "assorbe" il limite di € 1 milione previsto per i contratti di subappalto.

## COMPENSAZIONE ORIZZONTALE AI FINI IMPOSTE DIRETTE E IVA

- L'aumento del limite incide sull'ammontare della soglia massima annua di compensazione.
- Il plafond, che vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito, opera cumulativamente per tutti i crediti d'imposta.
- I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione.

È necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione. Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap di ammontare annuo superiore a € 5.000, essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti e l'apposizione del visto di conformità ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

- Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili.
- La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l'attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti cui è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).

Sotto il profilo procedurale è necessario presentare il modello F24 che espone la compensazione mediante le procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, senza più possibilità di utilizzare i normali canali bancari.

- La compensazione orizzontale può essere effettuata:
  - dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a € 5.000;
  - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, per importi superiori a € 5.000.



RILASCIO  
DEL VISTO  
DI CONFORMITÀ

- I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
- Alternativamente, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex art. 2409-bis c.c.

**DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI DEBITI SCADUTI**

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. L'art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto il nuovo art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La novità normativa non sostituisce né abroga l'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010.

<p>LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.500,00</p>	Diritti iscritti a ruolo	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.	Per le quali sia scaduto il termine di pagamento.
	Vincolo	Il contribuente deve pagare, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori <sup>1</sup> .	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
	Crediti erariali interessati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il divieto di compensazione opera in merito a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- imposte dirette (Irpef, Ires);</li> <li>- Irap;</li> <li>- addizionali alle imposte dirette;</li> <li>- Iva;</li> <li>- altre imposte indirette (esempio: imposta di registro).</li> </ul> </li> </ul>	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	



<b>DIVIETO ASSOLUTO<sup>2</sup> DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 100.000,00</b>	Ruoli scaduti	<ul style="list-style-type: none"> <li>A decorrere dal 1.07.2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000,00 e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.07.1997, n. 241.</li> <li>Sono inibite, pertanto, le compensazioni in generale e non solo la compensazione dei crediti erariali. Rientrano, quindi, anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, da indicare nel quadro RU del modello Redditi.</li> </ul>
	Vincolo	La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.
	Controlli preventivi	Si applicano le disposizioni dell'art. 37, c. 49-ter (l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e c. 49-quater D.L. 223/2006 (qualora in esito all'attività di controllo di cui al c. 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai fini della verifica delle condizioni previste.

Note	<ol style="list-style-type: none"> <li>In tal caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, poiché non riguarda la parte eccedente rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio, se un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a € 3.500 e un credito fiscale Irpef pari a € 10.000, la parte eccedente, pari a € 6.500, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale (con visto di conformità e dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione).</li> <li>Il divieto di compensazione è "assoluto" e quindi dovrebbe trovare applicazione anche per la parte dei crediti eccedenti gli importi iscritti a ruolo. Pertanto, se un contribuente avesse una iscrizione a ruolo di € 110.000 e un credito di € 200.000, non potrebbe compensare nemmeno l'eccedenza di € 90.000.</li> </ol>
------	---

## COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che i soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli Isa sono esonerati dall'applicazione del visto di conformità per importi non superiori a € 50.000 o a € 70.000 in funzione del punteggio di affidabilità raggiunto. Si ricorda, inoltre, che il limite massimo utilizzabile in compensazione "orizzontale" nel modello F24 è pari a 2 milioni di euro.

<p style="text-align: center;"><b>COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuale</li> <li>• Infrannuale</li> </ul>	<p>Importi annui fino a € 5.000,00</p>	<p>La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva<sup>2</sup>.</p> <table border="1"> <tr> <td>Esempi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito Iva 2024 può essere compensato dal 1.01.2025.</li> <li>• Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2025 può essere compensato dal 30.04.2025 (termine di presentazione del modello Iva TR).</li> </ul> </td> </tr> </table>	Esempi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito Iva 2024 può essere compensato dal 1.01.2025.</li> <li>• Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2025 può essere compensato dal 30.04.2025 (termine di presentazione del modello Iva TR).</li> </ul>
	Esempi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito Iva 2024 può essere compensato dal 1.01.2025.</li> <li>• Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2025 può essere compensato dal 30.04.2025 (termine di presentazione del modello Iva TR).</li> </ul>		
	<p>Importi annui superiori a € 5.000,00<sup>1</sup></p>	<p>La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p> <table border="1"> <tr> <td>Esempio</td> <td>Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2025 è compensabile dal 10.05.2025 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2025).</td> </tr> </table>	Esempio	Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2025 è compensabile dal 10.05.2025 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2025).
Esempio	Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2025 è compensabile dal 10.05.2025 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2025).			
<p>Modalità</p>	<p>È richiesta l'apposizione del visto di conformità<sup>3</sup>, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.</p> <p>Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.</p>			

<p>Note</p>	<p>Per le società non operative, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il divieto di compensare il credito che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo. L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 2.000.000.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009] durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.</li> <li>2. Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge.</li> <li>3. Salvo l'esonerazione per i soggetti Isa che fruiscono dei benefici premiali.</li> </ol>

## RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA ANNUALE

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
 studio@negriassociati.com  
 www.negriassociati.com

per rimborsi chiesti da soggetti non “a rischio”. Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni, e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il limite di € 2.000.000 (L. 234/2021). L'art. 14 D. Lgs. 1/2024 ha aumentato da € 50.000 a € 70.000 la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità ovvero la garanzia per i soggetti cui si applicano gli Isa che conseguono un determinato livello di affidabilità.

<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p>	<p>Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.</p>	
<p><b>MODALITÀ DI RICHIESTA</b></p>	<p>Quadro VX</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale.</li> <li>• La presentazione della dichiarazione annuale completa del rigo VX4 si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l'erogazione del rimborso.</li> </ul>
<p><b>IPOTESI DI RIMBORSO</b></p>	<p>Termini</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La dichiarazione Iva 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2025 e 30.04.2025.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessazione di attività.</li> <li>• Minore eccedenza detraibile del triennio.</li> </ul>	<p>Importi anche inferiori a € 2.582,28</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.</li> <li>• Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.</li> <li>• Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.</li> <li>• Operazioni non soggette all'imposta.</li> <li>• Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.</li> <li>• Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.</li> </ul>	<p>Importo minimo € 2.582,28</p> <p>Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.</p>



Se l'eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.

## COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI (NON IVA) OLTRE € 5.000

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo.

La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. La L. 213/2023 ha esteso l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, con decorrenza 1.07.2024.

### COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI<sup>1</sup>

- Crediti relativi a:
  - imposte sui redditi;
  - addizionali alle imposte sui redditi;
  - ritenute alla fonte;
  - imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  - Irap.

Per importi superiori a € 5.000 annui.

Utilizzo in compensazione orizzontale.

Richiede l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

*In alternativa*

Richiede la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

### LIMITE ALLE COMPENSAZIONI

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000.

La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo né al visto di conformità.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## INDEBITE COMPENSAZIONI

- Qualora, in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente:
  - la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro 30 giorni;
  - l'applicazione della sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non. Non si applica l'art. 12 D.Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni.
- Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

## PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE

- La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.

- Dal 1.07.2024 i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail (con decorrenza da definire), sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Nota<sup>1</sup>

Sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa (Circ. Ag. Entrate 27.04.2017, n. 13/E, p. 4.8.2).

## DISTACCHI E/O PRESTITI DI PERSONALE INTEGRALMENTE IMPONIBILI AI FINI IVA: ARRIVANO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la recente risposta a interpello n. 38/E/2025 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sul tema del trattamento Iva dei distacchi e/o prestiti di personale, sulla scorta dell'abrogazione dell'articolo 8, comma 35, L. 67/1988, avvenuta a opera dell'articolo 16-ter, D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 267/2024.

I punti salienti della vicenda sono i seguenti:

- con l'articolo 8, comma 35, L. 67/1988 il Legislatore aveva previsto che "Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo";
- con l'ordinanza n. 2385/2019 la Cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia UE il giudizio relativo alla compatibilità delle previsioni indicate nel citato articolo 8, L. 67/1988, al contenuto della Direttiva 2006/112/CE (c.d. "Direttiva Iva"), in particolare degli articoli 2 e 6;
- con la sentenza causa C-94/19 dell'11 marzo 2020, la Corte di Giustizia UE ha affermato l'incompatibilità di questa disposizione con l'articolo 2, punto 1, Direttiva Iva, contenente l'elenco delle



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l'irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale.

Al fine di recepire l'orientamento dei giudici comunitari, il Legislatore nazionale con la disposizione indicata in precedenza (articolo 16-ter, D.L. 131/2024) ha quindi disposto l'abrogazione della disciplina introdotta nel lontano 1988, con effetto a partire dai prestiti e dai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 i quali, a partire da tale data, vanno pertanto integralmente assoggettati a Iva anche quando si assiste al riaddebito del puro costo sostenuto dalla impresa distaccante.

Di altrettanto rilievo è poi la disposizione introdotta dal legislatore nazionale con la norma del 2024 in forza della quale sono stati fatti salvi tutti i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2025:

- sia adottati in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19 (quindi con integrale assoggettamento a Iva),
- che quelli realizzati in conformità all'articolo 8, comma 35, L. 67/1988 (totale esclusione da Iva), per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

## DIETROFRONT SULLE PRESTAZIONI SANITARIE: CONFERMATO IL DIVIETO FE FINO AL PROSSIMO 31 DICEMBRE 2025

Dopo che il Legislatore, con l'approvazione del c.d. Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024), aveva deciso in maniera piuttosto sorprendente di mantenere il divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie solo fino al prossimo 31 marzo 2025, è con la conversione in legge del provvedimento (L. 15/2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio, che si torna nuovamente alla proroga annuale del divieto come accade da diversi anni a questa parte.

Resterà quindi in vigore per tutto l'anno 2025 il divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti, sulla base delle previsioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 10-bis, D.L. 119/2018 e nell'articolo 9-bis, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019.

## ANCORA NOVITÀ IN TEMA DI 5.0

Il c.d. "Decreto Milleproroghe" ha integrato la normativa concernente il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti rientranti nel piano di Transizione 5.0, disciplinato dall'articolo 38, comma 2, D.L. 19/2024.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta dopo le recenti innovazioni introdotte dall'articolo 1, commi 427-429, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Si ricorda che il suddetto credito è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa – che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui si determini una riduzione dei consumi energetici, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure espressamente stabilite.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCO) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

Sono ammessi al beneficio gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B annessi alla L. 232/2016, che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Le misure del credito d'imposta di cui ai punti sopra indicati sono rispettivamente aumentate:

- a) al 40% e al 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti effettuati;
- b) al 45% e al 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 15%.

Lo scorso mese sono stati pubblicati copiosi aggiornamenti, senza voler essere esaustivi si segnalano:

<p><i>Faq 2.17</i> - spettanza del beneficio nei casi di contratti di vendita con patto di riservato dominio superiore a 5 anni</p>	<p>Il Ministero precisa che il momento di effettuazione dell'investimento segue le regole di acquisizione dei beni mobili vale cioè la data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.</p>
<p><i>Faq 2.18</i> - possesso attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il credito d'imposta 4.0</p>	<p>Se l'impresa in possesso dell'attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il credito d'imposta Transizione 4.0 volesse fruire, al posto di tale agevolazione, del <i>bonus</i> Transizione 5.0, non dovrà farsi rilasciare un ulteriore attestazione.</p>
<p>N. 4 <i>faq</i> dedicate alla "<i>Procedura semplificata</i>" per la verifica della riduzione dei consumi energetici</p>	<p>Per i certificatori è stata prevista la possibilità di effettuare le proprie valutazioni su documentazione già esistente (come Regolamenti Europei, norme di settore, migliori tecnologie disponibili) eliminando la necessità di eseguire calcoli specifici sul miglioramento dell'efficienza energetica.</p>
<p>Procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici – rottamazione bene obsoleto</p>	<p>Non è previsto l'obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.</p>
<p><i>Faq 4.18</i> – verifica dei requisiti obbligatori di risparmio</p>	<p>Vengono precisate le modalità di verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0 nel settore della distribuzione</p>



energetico previsti dal Piano Transizione 5.0	automatica di alimenti e bevande, quando i beni sono ubicati presso dei siti esterni ("aziende clienti").
Faq 4.19 – requisiti bene strumentale in "sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe"	Viene precisato che il nuovo bene deve avere la capacità di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche tramite tecnologie più avanzate, a nulla rilevando le dimensioni la potenza o altri elementi tecnici fra bene obsoleto e quello nuovo.
Cumulabilità delle agevolazioni	Vengono numerose informazioni in tema di cumulabilità, in particolare si segnala la possibilità di cumulare il bonus con altre agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse Ue (n. 8.6). La risposta chiarisce che <i>"il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione"</i> . Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.
Faq 10.1 – attività che generano un'elevata dose di sostanze inquinanti	È stata modificata la normativa relativa alle attività che generano un'elevata dose di sostanze inquinanti il cui smaltimento potrebbe causare un danno all'ambiente. Al riguardo è stata aggiornata l'interpretazione sull'eccezione riportata dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, come segue: <i>"... il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso condizionale:</i> 1) <i>il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è "NO", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "SI", allora si passa alla verifica condizionale del punto 2;</i> 2) <i>i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è "SI", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "NO", il progetto di innovazione non è ammissibile.</i> <i>Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4);</i> 3) <i>il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento?</i> <i>Se la risposta è "NO", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "SI", si passa alla verifica del punto 4;</i> 4) <i>il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è "NO", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "SI", il progetto è escluso".</i>

## BONUS PUBBLICITÀ 2025, AL VIA LA PRENOTAZIONE

Il credito di imposta per le spese di pubblicità sostenute tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 richiede quale principale requisito oggettivo l'effettuazione di investimenti agevolabili maggiori rispetto al 2024 (il valore complessivo deve superare di almeno l'1% quello dell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione).

Possano beneficiarne:

- imprese;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali.

Nel caso di intera capienza delle risorse disponibili, il credito di imposta spettante sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Nel corso degli ultimi anni, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili non è risultato capiente con le istanze presentate, pertanto sono stati attribuiti crediti di imposta di importo proporzionalmente inferiore a quanto richiesto.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.

Per potere accedere alla fruizione del credito di imposta è necessario seguire la procedura di prenotazione e successiva consuntivazione della spese sostenute. In sostanza:

- a) entro il 31 marzo 2025 è obbligatorio presentare sul sito dell'Agenzia delle entrate la prenotazione del credito di imposta, mediante la "comunicazione per l'accesso al credito di imposta";
- b) entro il 9 febbraio 2026 è obbligatorio attestare che quota parte o tutti gli investimenti indicati nella comunicazione presentata a marzo 2025 siano stati effettivamente realizzati e soddisfino i requisiti previsti dalla norma ("dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati").

La sezione dove trovare tutte le informazioni necessarie alla compilazione dei 2 modelli è disponibile al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-investimenti-pubblicitari-incrementali/come-fruire-del-credito>

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo avere ricevuto tutte le comunicazioni consuntive e dopo averle rapportate all'importo complessivo delle risorse disponibili, determinerà la percentuale definitiva del credito di imposta spettante per ciascun soggetto richiedente.

Generalmente la pubblicazione dell'importo dell'agevolazione spettante avviene nel corso del mese di aprile dell'anno successivo. A oggi, non risulta ancora pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (<https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>) quanto spettante relativamente ai beneficiari del credito di imposta per l'esercizio 2024.

## MENO IMPRESE TENUTE ALLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA'

La Commissione europea ha definito l'atteso pacchetto (c.d. Omnibus package) che contiene importanti proposte di semplificazione riguardanti sia il perimetro sia l'estensione degli obblighi di informativa di sostenibilità. Nel dettaglio, l'Omnibus package è composto:

- dalla proposta di direttiva con modifiche alle direttive 2006/43/Ce, 2013/34/Eu, (Eu) 2022/2464 e (Eu) 2024/1760 in tema di reporting di sostenibilità e di obblighi di due diligence;

- dalla proposta di direttiva con modifiche alle direttive (Eu) 2022/2464 e (Eu) 2024/1760 con riferimento alle tempistiche di applicazione da parte degli Stati membri degli obblighi in essi contenute.

Inoltre, il pacchetto è accompagnato dalla bozza di regolamento in tema di Tassonomia (c.d. "Taxonomy Delegated Act") che viene posto in pubblica consultazione.

Le proposte prevedono un primo intervento di riduzione del numero di imprese obbligate e un secondo che riguarda il posticipo di entrata in vigore degli obblighi attualmente previsti.

Il primo profilo di novità riguarda la drastica riduzione della platea delle imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità (che diminuiscono di circa l'80%, si legge nel comunicato stampa). Si ricorda che la versione attualmente in vigore della direttiva Ue 2022/2464 (Corporate Social Responsibility Directive – c.d. "CSRD") è stata recepita nel nostro Paese dal DLgs. 125/2024.

Nel 2025 gli obblighi di informativa di sostenibilità potrebbero riguardare esclusivamente le imprese di grandi dimensioni con più 1.000 dipendenti e con un attivo patrimoniale superiore a 25 milioni di euro o con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro. I principi di rendicontazione rimarrebbero gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) per i quali, però, sono previste semplificazioni e rivisitazioni (quali riduzioni dei data points e miglior allineamento alle altre disposizioni).

Le società con importi al di sotto dei suddetti limiti potranno, comunque, decidere di predisporre la rendicontazione di sostenibilità su base volontaria, adottando uno standard volontario semplificato che sarà approvato dalla Commissione europea sulla base dell'attuale principio volontario per le PMI (c.d. "VSME, voluntary") sviluppato dall'EFRAG. Il nuovo standard agirebbe anche da "scudo" (c.d. "value chain cap"), limitando le informazioni che i soggetti obbligati e le banche potranno richiedere alle società che fanno parte delle rispettive catene di valore con meno di 1.000 dipendenti.

Il secondo step è il posticipo per tutte le imprese soggette alla CSRD che avrebbero dovuto conformarsi a partire dall'esercizio finanziario 2025 o 2026, a seconda della loro dimensione. L'attuale scenario prevede esercizi di prima applicazione della CSRD diversi a seconda della dimensione (sulla base dei limiti in vigore) e della natura dei soggetti obbligati:

- dal 2024, con pubblicazione nel 2025, le grandi imprese (e le imprese madri) che erano già soggette alla NFRD (c.d. "wave 1 companies");
- dal 2025, con pubblicazione nel 2026, le altre grandi imprese (e le altre imprese madri) che non ricadono nel precedente insieme (c.d. "wave 2 companies");
- dal 2026, con pubblicazione nel 2027, per le PMI quotate (c.d. "wave 3 companies").

Il nuovo calendario potrebbe prevedere quindi il rinvio di due esercizi rispetto alle date sopra indicate per le imprese "wave 2" e "wave 3".

Ulteriori semplificazioni riguardano l'eliminazione del potere conferito alla Commissione di adottare standard di rendicontazione specifici per settore, Tassonomia volontaria per le aziende che rientreranno nella nuova definizione di grande impresa ma con un fatturato fino a 450 milioni di euro e l'eliminazione della possibilità per la Commissione di proporre il passaggio da un requisito di limited assurance a un requisito di reasonable assurance per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Si sottolinea come la proposta di regolamento debba in ogni caso essere approvata dalla Commissione europea dal Consiglio e, successivamente, recepito nei Paesi membri.

## NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025

L'Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che è entrata in vigore a partire dal 1.01.2025 e sostituisce la precedente versione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022. La realizzazione dell'ATECO 2025 è il risultato di un'articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell'Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.

La nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1.04.2025 al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici. La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa. Tenuto conto della normativa europea sopra menzionata e della decisione concordata a livello nazionale di adottare operativamente la nuova classificazione a partire dal 1.04.2025, il sistema fiscale metterà a disposizione di tutti i contribuenti la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l'Istat e il sistema camerale metteranno in atto una strategia di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche. Tra gli strumenti sviluppati per supportare le procedure di ricodifica si segnala una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 e ATECO 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l'Agenzia delle entrate che sarà resa disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell'Istat. A livello operativo, si ricorda che nella dichiarazione Iva deve essere indicato il codice Ateco vigente al momento di presentazione della stessa. Pertanto, si deve utilizzare la nuova classificazione Ateco 2025, in vigore dal 1.04.2025, solo nel caso di presentazione del modello successivamente alla citata data.

DECORRENZA	<ul style="list-style-type: none"><li>• ATECO 2025 entra in vigore il 1.01.2025.</li><li>• ATECO 2025 è implementata da Istat, sistema camerale e fiscale a partire dal 1.04.2025.</li></ul>
ADEMPIMENTI	<ul style="list-style-type: none"><li>• A imprese e liberi professionisti non è richiesta alcuna azione prima del 1.04.2025.</li><li>• Imprese e liberi professionisti potranno comunicare, verificare o confermare ai diversi Enti la propria attività economica utilizzando i nuovi codici ATECO 2025 esclusivamente a partire dal 1.04.2025.</li></ul>
RICHIESTE DI CHIARIMENTI	Per richieste di chiarimento in merito alla classificazione ATECO 2025 è possibile contattare l'Istat esclusivamente scrivendo a <a href="mailto:atecoinfo@istat.it">atecoinfo@istat.it</a> a partire dal 1.04.2025.
SEGNALAZIONI	Per segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione contattare l'Istat scrivendo a <a href="mailto:comitatoatecoistat@istat.it">comitatoatecoistat@istat.it</a> .
ADEMPIMENTI FISCALI	Per le finalità fiscali, tutti gli operatori Iva saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
[studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com)  
[www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

	Dichiarazione di variazione dati	<p>Come previsto con la Risoluzione n. 262/E del 24.06.2008, l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter D.P.R. 26.10.1972, n. 633.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuttavia, la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Al riguardo, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all'Agenzia delle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l'attività svolta, si ricorda che:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;</li> <li>- se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>) (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).</li> </ul> </li> </ul> </div>
--	----------------------------------	--

### VERSAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2025

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI	Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 20px;">• S.r.l.</li> <li style="margin-right: 20px;">• S.r.l.s.</li> <li style="margin-right: 20px;">• S.p.a.</li> <li>• S.a.p.a.</li> </ul>
	Altri soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società di capitali in liquidazione ordinaria.</li> <li>• Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite):             <ul style="list-style-type: none"> <li>- concordato preventivo;</li> <li>- liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>- amministrazione straordinaria.</li> </ul> </li> </ul>
	Soggetti esonerati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società consortili.</li> <li>• Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.</li> </ul>
	Soggetti esonerati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società cooperative.</li> <li>• Società di mutua assicurazione.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consorzi che non hanno la forma di società consortile.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Società di capitali dichiarate fallite.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 C.C., dovendo istituire quelle previste dalla legge fallimentare, che devono essere vidimate dal giudice delegato "senza spese" (Tribunale Torino, ord. 19.02.1996).</li> <li>Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale (C.M. n. 108/1996, risposta 12.1.3), l'ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa.</li> </ul>	
IMPORTO	Misura forfettaria	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.		
	Capitale sociale/ Fondo di dotazione al 1.01.2025	Fino a € 516.456,90	€ 309,87	
		Oltre € 516.456,90	€ 516,46	
VERSAMENTO	Modello F24 sezione Erario	Codice tributo	7085	Entro il 16.03.2025
		Periodo di riferimento	2025	
	Compensazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili.</li> <li>In ogni caso deve essere presentato il modello F24, anche se a zero.</li> </ul>		
	Società costituite dopo il 1.01.2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versamento della tassa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara.</li> <li>L'attestazione deve essere esibita all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività.</li> </ul>		

## SCADENZE E ADEMPIMENTI DI BILANCIO

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. E' necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini indicativi	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- stato patrimoniale;</li> <li>- conto economico;</li> <li>- nota integrativa;</li> <li>- rendiconto finanziario (se obbligatorio).</li> </ul> </li> </ul>	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	30.03 <sup>1</sup>	30.05 <sup>1</sup>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).</li> <li>Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.</li> </ul>	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.		
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.  E fino a quando il bilancio non sia approvato.	15.04 <sup>1</sup>	14.06 <sup>1</sup>
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea <sup>2</sup> .	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04 <sup>1</sup>	21.06 <sup>1</sup>
Assemblea di approvazione del bilancio <sup>3</sup> .	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio <sup>4</sup> .	30.04 <sup>1</sup>	29.06 <sup>1</sup>
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05 <sup>1</sup>	29.07 <sup>1</sup>
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	31.10 (se l'esercizio coincide con l'anno solare).	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari (ovvero conservazione elettronica).	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati nei termini.</li> <li>Conservazione elettronica: 31.01.</li> </ul>	

Note	<ol style="list-style-type: none"> <li>In caso di anno bisestile, si sottrae un giorno.</li> <li>L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata.</li> <li>L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.</li> <li>Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.).</li> </ol>
------	---

## CONTABILIZZAZIONE DELL'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Per l'autoliquidazione Inail 2024/2025 il termine di presentazione della dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2024 è il 28.02.2025 e quello di pagamento del premio assicurativo è il 17.02.2025, in unica soluzione o della 1ª rata. Entro il 17.02.2025 deve essere inoltrata l'eventuale richiesta di riduzione dei salari presunti del 2025.

### DEFINIZIONE

- L'autoliquidazione è il procedimento tramite il quale le aziende titolari di posizioni assicurative presso l'Inail provvedono a:
  - denunciare le retribuzioni dei soggetti assicurati relative all'anno 2024;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- calcolare l'importo del premio dovuto a saldo per l'anno precedente (2024) e in acconto per l'anno in corso (2025);</li> <li>- versare, tramite il Mod. F24, il premio dovuto costituito dalla somma algebrica degli importi a titolo di saldo (regolazione) e acconto (rata).</li> </ul>			
MODALITÀ E SCADENZE	<b>Denuncia delle retribuzioni<sup>1</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio telematico</li> <li>• Procedura "alpi on-line"</li> </ul>	28.02.2025		
	<b>Conteggi</b>	Effettuati in modo autonomo da ciascuna azienda	17.02.2025 (il 16.02.2025 è festivo)	
	<b>Pagamento</b>	In unica soluzione	17.02.2025	
		In 4 rate (25% ciascuna) Interesse pari a 3,41%	17.02.2025	1ª rata.
			16.05.2025	2ª rata con interessi.
			20.08.2025	3ª rata con interessi.
17.11.2025			4ª rata con interessi.	
In un diverso numero di rate.	Entro il 17.02.2025 (inoltrare istanza rateazione ordinaria).	1ª rata e rate successive secondo il piano di ammortamento autorizzato dall'Istituto e maggiorate da interessi.		
<b>Riduzione del presunto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aniché utilizzare come imponibile per il 2025 l'importo delle retribuzioni 2024 e, in previsione di una riduzione dei salari conseguente alla diminuzione del numero degli occupati o ad altre cause, è possibile inoltrare apposita "comunicazione di riduzione delle retribuzioni" per rendere noto all'Inail l'importo sul quale sarà calcolato il premio.</li> <li>• È anche possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente se la variazione non è ancora stata recepita dall'Istituto.</li> </ul>	17.02.2025 Invio solo telematico		
<b>Ditte cessate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 1.07.2021 le dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, utilizzando l'apposito servizio online "Autoliquidazione ditte cessate".</li> <li>• Il suddetto servizio online rimane disponibile all'utente fino al giorno 16 del 2° mese successivo alla cessazione.</li> <li>• Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede competente utilizzando il modulo in formato cartaceo.</li> </ul>			
PASSAGGIO DA PREMIO SPECIALE A ORDINARIO	Il decreto interministeriale 6.09.2022 ha disciplinato il passaggio a premio ordinario, dall'1.01.2023, delle polizze speciali facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e per addetti ai frantoi.			
NOVITÀ 2025	Estesa anche all'anno scolastico e accademico 2024-2025, la tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (art. 9 D.L. 113/2024).			



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
 studio@negriassociati.com  
 www.negriassociati.com

Nota<sup>1</sup> Il modulo cartaceo non è più utilizzabile per le ditte attive (Circ. Inail n. 1/2012).

## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025 GESTIONE SEPARATA INPS

Per l'anno 2025 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell'1,31%.

In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 27/2025, l'Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2024, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono di seguito le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2025.

Categorie interessate		Massimale 2025	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 120.607,00	24,00%	---	24,00%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie <u>senza</u> la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e colleghi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) <sup>1</sup> .		33,00%	0,72%	33,72%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie <u>con</u> la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) <sup>1</sup> .			0,72% (+) 1,31%	35,03%
Liberi professionisti	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 120.607,00	24,00%	---	24,00%
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) 0,35%	26,07%

VERSAMENTO	Collaboratori	L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
	Professionisti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, 1° e 2° acconto 2025).</li> <li>L'acconto per l'anno di imposta 2025 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2025.</li> </ul>

Nota <sup>1</sup>	Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2024; pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2024 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 35,03% per chi è anche obbligato all'aliquota Dis-coll).
-------------------	---

## FONDO PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale si rivolge, in tutta Italia, alle imprese di ogni dimensione che investono nella tutela ambientale. L'obiettivo è favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. La dotazione è di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR.

BENEFICIARI	Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda:             <ul style="list-style-type: none"> <li>sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese;</li> <li>presentano programmi di investimento relativi a una sola unità produttiva, nella quale deve essere svolta un'attività rientrante nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;</li> <li>sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.</li> </ul> </li> </ul>
	Destinazioni specifiche delle risorse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il 50% delle risorse del Fondo è riservato alle imprese energivore (inserirle nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'art. 19, c. 2 L. 20.11.2017, n. 167).</li> <li>Almeno il 40% delle risorse è destinato ai progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</li> </ul>
AGEVOLAZIONI	Contributo a fondo perduto	Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
	Investimenti relativi al miglioramento dell'efficienza energetica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono concesse agevolazioni pari al:             <ul style="list-style-type: none"> <li>30% delle spese ammissibili;</li> <li>con maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia.</li> </ul> </li> </ul>
	Investimenti relativi all'installazione di impianti da auto-produzione di energia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono concesse agevolazioni pari al:             <ul style="list-style-type: none"> <li>45% per gli investimenti nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;</li> <li>30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.</li> </ul> </li> </ul>
	Investimenti relativi all'uso efficiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono concesse agevolazioni pari al:             <ul style="list-style-type: none"> <li>40% delle spese ammissibili;</li> </ul> </li> </ul>

	delle risorse	- con maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia.
	Cambiamento del processo produttivo	Per gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell'intensità è disciplinato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

## PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI MARZO 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Sabato 15 marzo	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Domenica <sup>1</sup> 16 marzo	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.</p>
		<p>Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell'acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della 3ª rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024).</p>

Domenica<sup>1</sup>  
16 marzo  
(segue)

	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell'anno successivo, anche qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D. Lgs. 108/2024).</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2025.</p> <p>Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1<sup>a</sup> rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).</p> <p>Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p>
Iva	<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p> <p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
Imposta sugli intrattenimenti	
Imposta sulle transazioni finanziarie	
Inps	<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2024.</p>
Assistenza fiscale	<p>Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2025 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate n. 3/E/2019).</p>
Sostituti d'imposta	<p>Certificazione Unica 2025 - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31.03.2025. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2025 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
Certificazione utili societari	<p>Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2024.</p>



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

	Tassa concessioni governative	Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.
	Modello 730 precompilato	Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2024. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2024, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2024. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2024 (D.M. Finanze 13.01.2016).
		Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).
		Spese scolastiche - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (prov. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).
		Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. L'invio è obbligatorio per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021).
		Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese veterinarie relative al 2024 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).
		Spese abbonamento trasporto pubblico - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2024 per gli abbonamenti dei trasporti pubblici (Prov. Ag. Entrate 4.10.2023).
Giovedì 20 marzo	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Lunedì 24 marzo	Spese veterinarie	Sistema tessera sanitaria - Termine di invio di correzioni ai dati delle spese veterinarie 2024.
Martedì 25 marzo	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

Domenica <sup>1</sup> 30 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Lunedì 31 marzo	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Fattura elettronica sanitari - È stato prorogato al 31.03.2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (D.L. 202/2024).
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Inps	Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Dottori commercialisti	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Certificazione unica 2025	Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle eccedenze 2024 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.
	Firr	Redditi da lavoro autonomo - La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31.03.2025.
		Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale maturato nel 2024, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
	Bilancio	Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 31.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
	Bonus pubblicità	Comunicazione - Entro il 31.03.2025 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2025.
	Ravvedimento speciale	Opzione - Termine di pagamento, in un'unica soluzione o della 1ª rata, degli importi dovuti per i soggetti che optano per il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 e che hanno aderito, entro il 31.10.2024, al concordato preventivo biennale (Prov. Agenzia Entrate 4.11.2024).
Zes unica	Comunicazione - Gli operatori economici devono comunicare all'Agenzia delle Entrate tra il 31.03 e il 30.05.2025 l'ammontare delle spese sostenute dal 16.11.2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025.	
Enti associativi	Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2024 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.	
Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2024 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].	
Rischi catastofali	Polizze assicurative - È stata differita al 31.03.2025, salvo ulteriore slittamento, la stipula di polizze assicurative per rischi catastofali (D.L. 202/2024).	



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco

Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

Nota<sup>1</sup>

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
*Centro Meridiane Torre B*

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com